

**Lotto 7 – Assicurazione DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE**

**Azienda Unità  
Sanitaria Locale 6  
Palermo**

Via Cusmano n°24

90141 Palermo (PA)

CF. e P. IVA 04328340825

---

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
DANNI AI VEICOLI DEI  
DIPENDENTI IN MISSIONE**

**Definizioni Specifiche - Oggetto dell'Assicurazione - Delimitazione - Scoperto/Franchigia  
– Clausole**

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE** Danni ai veicoli dei Dipendenti in Missione della  
"Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" – POLIZZA DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN  
MISSIONE

**DEFINIZIONI GENERALI**

Nel testo che segue, si debbono intendere per:

<b>ASSICURAZIONE</b>	Il Contratto di assicurazione
<b>POLIZZA</b>	Il Documento che prova l'assicurazione
<b>CONTRAENTE</b>	L'Azienda, che stipula l'assicurazione
<b>ASSICURATO</b>	Il Contraente o, se diverso, il soggetto (persona fisica o giuridica), il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>SOCIETA'</b>	L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dalla Contraente alla Società
<b>RISCHIO</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>INDENNIZZO INDENNITA' RISARCIMENTO</b>	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
<b>SCOPERTO</b>	L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato
<b>LIMITE DI INDENNIZZO E LIMITE DI RISARCIMENTO</b>	La somma massima dovuta dalla Società
<b>PERIODO DI ASSICURAZIONE</b>	Il periodo pari o inferiore a 36 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE** Danni ai veicoli dei Dipendenti in Missione della  
"Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" – POLIZZA DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN  
MISSIONE

**DEFINIZIONI SPECIFICHE**

A integrazione delle **DEFINIZIONI GENERALI** che precedono, nel testo che segue, si debbono intendere per:

**DEGRADO**

Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo;

**GARANZIA**

Il singolo rischio coperto dall'assicurazione;

**ACCESSORIO**

L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional;

**OPTIONAL**

L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;

**DIPENDENTE**

Relativamente a questa garanzia per Dipendenti s'intendono tutti coloro i quali prendono parte alle attività del Contraente che siano regolarmente autorizzati a servirsi di mezzi non di proprietà del Contraente stesso.

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE** Danni ai veicoli dei Dipendenti in Missione della  
"Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" – POLIZZA DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN  
MISSIONE

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

La presente polizza n° ..... è retta dalle condizioni tutte a stampa di cui al modello ..... nonché dalle condizioni che seguono con la precisazione che, in caso di discordanza, prevarranno quelle più estensive e favorevoli all'Ente.

**1 | CONSULENZA E ASSISTENZA – FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

L'Azienda si è avvalsa, per la redazione del presente Capitolato così come per gli atti connessi, della consulenza e dell'assistenza della VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.p.A.

Tutte le comunicazioni fra l'Azienda e la Compagnia e le eventuali modifiche del contratto, devono essere fatte, per essere valide, per iscritto

**2 | DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'Assicurazione ha durata di anni tre dalle h 24 31/12/2006 del e scadenza alle h 24 del 31/12/2009.

Alla scadenza prevista la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, fatte salve eventuali previsioni di legge circa la possibilità di rinnovare il contratto a seguito di accordo tra le Parti.

Ad ogni scadenza annuale è data facoltà alle Parti disdire il presente contratto a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno 90 giorni.

E' facoltà dell'Azienda Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga, fermo restando quanto stabilito dal successivo Art. 16.

In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità previste all'Art.3 che segue, successivamente al termine del periodo di proroga.

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi entro 60 giorni, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 CC.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine al Unità Operativa Economico-Finanziaria dell'Azienda, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Compagnia Delegataria, a mezzo raccomandata o telex o telefax.

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE** Danni ai veicoli dei Dipendenti in Missione della  
"Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" – POLIZZA DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN  
MISSIONE

**3** | **REGOLAZIONI PREMIO**

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del relativo documento, emesso dalla Società, da parte della Contraente/Assicurato.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria dell'Azienda, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Compagnia, a mezzo raccomandata o telex o telefax.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società, fermo il diritto di agire giudizialmente.

A contratto scaduto, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Il premio pagato anticipatamente in via provvisoria è da considerarsi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

**4** | **COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)**

L'assicurazione può essere divisa per quote tra diverse Società, in caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della Polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Compagnia Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con le Coassicuratrici.

**5** | **VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE ed IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI**

Le garanzie della presente polizza sono operanti a condizione che i Dipendenti della Contraente (definiti come in precedenza) siano regolarmente autorizzati ad utilizzare il mezzo di trasporto, che non sia di proprietà della Contraente, in occasione e limitatamente al tempo strettamente necessario per il servizio istituzionalmente previsto dall'Ente.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, ad una dichiarazione del Contraente che attesti:

- 1) che l'uso del veicolo, da parte del Dipendente al momento del sinistro, era in nome e per conto del Contraente stesso;
- 2) generalità complete del dipendente autorizzato a svolgere la missione;
- 3) targa, modello e tipo del veicolo;
- 4) luogo, data, ora di inizio e di termine della missione;
- 5) percorrenza chilometrica dell'intero incarico fuori sede e/o missione ed una descrizione dell'accaduto;

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE** Danni ai veicoli dei Dipendenti in Missione della  
"Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" – POLIZZA DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN  
MISSIONE

**6 ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.  
L'assicurazione vale, altresì, per gli stati della U.E. nonché per il territorio della Finlandia, Norvegia, Svezia e Cecoslovacchia.

**7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892 e 1893 CODICE CIVILE).

**8 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 CODICE CIVILE)

**9 DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio (anche in pro rata temporis) o le rate di premio successive alla prima comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 CODICE CIVILE) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**10 BUONA FEDE**

La mancata od inesatta od incompleta comunicazione da parte della Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.  
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.  
Tutto quanto sopra vale espressamente agli effetti degli Artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.

**11 ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI**

La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto

**12 DOLO**

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e da quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.

**13 DIRITTO DI SURROGAZIONE**

La Società conserva il diritto di surrogazione ex Art. 1916 CODICE CIVILE, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE** Danni ai veicoli dei Dipendenti in Missione della  
"Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" – POLIZZA DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN  
MISSIONE

**14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

**15 IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da lui dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

**16 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto delle prestazioni, la Società ed il Contraente hanno facoltà di far cessare l'assicurazione con preavviso di 90 giorni, mediante lettera raccomandata A/R.

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione, da parte della Società, dei premi venuti a scadenza dopo tale ultimo termine o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

**17 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

Con periodicità annuale la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di sessanta giorni antecedenti ogni scadenza annuale, i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Società offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La Società, inoltre, con periodicità annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante/Assicurato, indicazione della targa o del numero di telaio dell'Assicurato, del nominativo e data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE** Danni ai veicoli dei Dipendenti in Missione della  
"Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" – POLIZZA DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN  
MISSIONE

**18 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro 15 giorni dal momento in cui l'Ufficio competente ne sia venuto a conoscenza o abbia avuto la possibilità.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato e del mezzo danneggiato unitamente al libretto di circolazione (in copia), fermo restando quanto disposto dal precedente Art. 5.

**19 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI**

L'ammontare del danno, risarcibile entro il valore commerciale dell'automezzo al momento immediatamente precedente il sinistro, è dato dalla differenza fra il valore commerciale del veicolo stesso ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Per valore commerciale si intende il valore delle quotazioni riportate sulla pubblicazione "Eurotax" giallo dell'ultima edizione antecedente il sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture

**20 RIPARAZIONE - REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA**

Salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

**21 LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico con compensazione sull'indennizzo spettanteGli.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in lire italiane.

**22 FORO COMPETENTE**

Foro competente per qualsiasi controversia e per decidere circa l'esecuzione della presente polizza si dichiara quello del luogo ove ha la sede il Contraente/Assicurato.

23 | OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'Art. 1914 del CODICE CIVILE.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo, diritto a qualsivoglia indennità.

**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dalle autovetture utilizzate dalle seguenti categorie di assicurati:

**1. Dipendenti del Contraente;**

in occasione di adempimenti di servizio, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di:

- collisione con altri veicoli;
- urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
- ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione.
- furto e rapina (parziale o totale, con o senza ritrovamento del veicolo)
- incendio, ivi compresi gli atti vandalici e dolosi di terzi.

**DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di:

**Euro 15.000,00** (quindicimila/00)

per ogni veicolo assicurato a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della proporzionale a deroga completa del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione opera soltanto se il dipendente (definito come sopra) è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore ed è debitamente autorizzato all'uso dell'autovettura per servizio.

**Fermo restando quanto sopra, non sono comunque risarcibili i danni:**

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere;

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE** Danni ai veicoli dei Dipendenti in Missione della  
"Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" – POLIZZA DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN  
MISSIONE

- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

**SCOPERTO E FRANCHIGIA**

Nessuno scoperto o franchigia è applicabile a questa copertura.

**CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA**

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

Art. 2 -  Decorrenza e durata della garanzia – Pagamento del premio

Art. 3 -  Regolazioni Premio

Art. 14 -  Rinvio alle Norme di Legge

Art. 16 -  Recesso in caso di sinistro

Art. 23 -  Foro competente

Delimitazione dell'Assicurazione

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETA'

\_\_\_\_\_

Ai sensi della DL. 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Elaborazione:



**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE** Danni ai veicoli dei Dipendenti in Missione della  
"Azienda Unità Sanitaria Locale n°6 - Palermo" – POLIZZA DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN  
MISSIONE

**Assicurazione DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE**

**SCHEDA DI OFFERTA**

**PARAMETRI PER IL  
CALCOLO DEL PREMIO**

**Preventivo  
Chilometri percorsi su mezzi  
di trasporto propri**

**Km. 2.000.000**

Onde fornire un ulteriore riferimento per la valutazione del rischio alle Compagnie, il Contraente dichiara che i veicoli garantiti dalla presente copertura sono circa 85 (ottantacinque).

Si precisa che l'informazione di cui al paragrafo precedente non è una dichiarazione alla quale siano applicabili gli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile e che la stessa non costituisce elemento di calcolo ai fini della regolazione del premio.

**PREMIO ANNUO LORDO PER KM PERCORSO**

Euro ..... per KM

**PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO in cifre**

Euro .....

Premio lordo  
complessivo      Euro .....

annuo in lettere

Aliquota imposte applicate \_\_\_\_\_%

Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda di Offerta dovesse essere ripartito tra più Compagnie di Assicurazione per ognuna di esse dovrà essere riportato quanto segue.

Data e luogo di sottoscrizione \_\_\_\_\_

N. Partita IVA \_\_\_\_\_

Sede dell'Ufficio delle  
Imposte Dirette competente territorialmente \_\_\_\_\_

Agenzia di pertinenza (codice e Ragione sociale) \_\_\_\_\_

Delegataria       Coassicuratrice       Quota assunta      %

Per accettazione

La Società  
(Timbro e Firma) \_\_\_\_\_

Nel caso in cui l'offerta fosse sottoscritta dall'Agente, semprechè ne abbia i poteri, si potrà apporre il timbro dell'Agenzia purché vi sia riportata la ragione sociale della Compagnia.

Elaborazione:

